

Allegato A20

Autorizzazioni allo scarico delle emissioni in atmosfera



N°55/12/2004

*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2002, n.55;

VISTO l'art.1, della citata legge 9 aprile 2002, n.55, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale comprende l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, e sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il D.L. 18 febbraio 2003, n.25, convertito con modificazioni in legge 17 aprile 2003, n.83;

VISTO altresì il D.L. 29 agosto 2003, n.239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n.290, con il quale è stata stabilizzata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui alla citata legge 9 aprile 2002, n.55;

1109

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente il riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, concernente norme in materia di procedimenti amministrativi, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ed in particolare l'articolo 6, commi da due a nove, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 marzo 1995 con il quale la Società Nordelettrica S.p.A. SONDEL è stata autorizzata ad installare ed esercire nel Comune di Celano una centrale a ciclo combinato della potenza termica di circa 250 MW per la produzione di calore e di energia elettrica;

VISTO il decreto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 dicembre 1996 con il quale la citata autorizzazione è stata volturata alla società Termica Celano S.r.l.;

VISTA l'istanza del 3 settembre 2003 con la quale la Termica Celano S.r.l. - con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31, P.I. 02341760961 - ha chiesto, ai sensi e per gli effetti della legge 9 aprile 2002, n. 55, il rilascio dell'autorizzazione al potenziamento della centrale di cogenerazione a ciclo combinato alimentata a gas naturale e ubicata nel Comune di Celano (AQ), dagli attuali 120 MW elettrici circa a complessivi 190 MW elettrici circa, in modifica al progetto già autorizzato con il citato decreto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 marzo 1995;

VISTA la nota di questo Dicastero del 19 settembre 2003 con la quale è stato dato avvio al procedimento convocando la prima riunione della Conferenza di Servizi tra tutte le Amministrazioni competenti per il giorno 7 ottobre 2003;

VISTO il resoconto verbale della citata Conferenza di servizi, trasmesso via fax il 10 novembre 2003 a tutte le Amministrazioni interessate, nel quale sono state evidenziate le posizioni assunte in merito all'iniziativa da parte delle Amministrazioni intervenute;

VISTA la nota del 22 gennaio 2004 con cui la società Termica Celano S.r.l., ha provveduto alla trasmissione del progetto di massima delle opere di mitigazione dell'impatto paesistico e della valutazione di incidenza sui siti SIC e ZPS, predisposti su richiesta delle Amministrazioni coinvolte;

VISTA la nota del 16 aprile 2004 con la quale la medesima società ha inviato le integrazioni richieste nell'ambito dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale;

VISTO il parere favorevole di massima della regione Abruzzo - Direzione territorio urbanistica BB.AA. parchi politiche e gestione dei bacini idrografici, n. 373 del 27 aprile 2004, espresso nell'ambito della valutazione di impatto ambientale e trasmesso con nota del 11 maggio 2004, prot. 12468/03;

VISTO il parere favorevole della Commissione VIA, n. 600 espresso nella seduta del 15 luglio 2004, in ordine al progetto proposto dalla società Termica Celano S.r.l., trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio-Direzione generale per la salvaguardia ambientale con nota del 14 settembre 2004, prot. DSA/2004/0020186, nonché il parere favorevole trasmesso dal Ministero per i Beni e le attività culturali- Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio Servizio IV con nota del 6 settembre 2004, prot. ST/402/28708/2004;

VISTA la nota di questo Dicastero del 23 settembre 2004 con la quale è stata trasmessa, a tutte le Amministrazioni, copia del succitato parere della Commissione VIA del 15 luglio 2004, nonché copia del parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed è stata indetta, per il giorno 13 ottobre 2004, la riunione conclusiva della Conferenza di Servizi al fine di ottenere l'intesa con la Regione Abruzzo e gli altri pareri necessari alla conclusione del procedimento;

CONSIDERATO che la succitata riunione della Conferenza di servizi si è conclusa con il parere favorevole delle Amministrazioni partecipanti, nonché con il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e con l'impegno, comunicato a mezzo fax da parte della Regione Abruzzo, impossibilità a partecipare alla riunione, di esprimere l'intesa all'iniziativa proposta ai sensi della legge n. 55/02, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del resoconto verbale della riunione medesima;

VISTO il resoconto verbale della riunione conclusiva della Conferenza di servizi, tenutasi il giorno 13 ottobre 2004, trasmesso via fax, con nota del Ministero delle attività produttive del 28 ottobre 2004, a tutte le Amministrazioni interessate;

VISTA la nota del 2 dicembre 2004, pervenuta via fax, con la quale la società proponente ha comunicato che la Centrale di Celano ha ottenuto la Registrazione Emas in data 16 settembre 2004, numero I-000229, da parte del Comitato Ecolabel ed Ecoaudit sezione Emas Italia;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale del 29 novembre 2004, DEC/DSA/2004/001129, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e contenente il quadro coordinato delle prescrizioni che devono essere osservate e recepite integralmente nel presente decreto;

VISTA la nota del 25 novembre 2004 con la quale la Regione Abruzzo ha trasmesso copia della Determinazione del Direttore regionale, direzione turismo, ambiente, energia, n. DF/193/04 dell'24 novembre 2004, con cui si esprime l'intesa previa l'osservanza di prescrizioni, successivamente integrata con la Determinazione direttoriale n. DF/166/04 del 26 novembre 2004, con la quale la citata Direzione ha chiarito i termini dell'intesa;

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso, in quanto risulta preso in esame ogni aspetto istruttorio relativo all'iniziativa;

RITENUTO di adottare, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale e di sicurezza, fermo restando quanto previsto dal d.lgs. n.79/99 in materia di produzione di energia elettrica ed adempimenti in materia di fonti rinnovabili, fatti salvi eventuali accordi tra il Proponente e gli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La Termica Celano S.r.l. - con sede in Milano, Foro Bonaparte, 31, P.I. 02341760961 - ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n.55, è autorizzata, anche per quanto concerne l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, al ripotenziamento della centrale a ciclo combinato alimentata a gas naturale sita nel Comune di Celano, dall'attuale potenza elettrica di circa 120 MW ad una potenza elettrica di circa 190 MW, con una potenza termica complessiva, immessa con il combustibile, di circa 375 MW;

Art. 2

Il ripotenziamento dell'impianto dovrà avvenire in conformità al progetto preliminare approvato nel corso dell'istruttoria. La presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni formulate dalle Amministrazioni interessate:

Prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Regione Abruzzo

1. In nessun caso durante la fase di esercizio successiva all'intervento, dovranno essere superati i seguenti limiti di concentrazione espressi come media oraria nei fumi:
 - NOx (espressi come NO₂) = 40 mg/Nm³ (così come garantito dal proponente)
 - CO = 30 mg/Nm³,riferiti alle ore di effettivo funzionamento a gas secco, a condizioni normali e ad una concentrazione di ossigeno del 15%.
Il proponente si dovrà inoltre impegnare a valutare ogni possibile adeguamento e innovazione tecnologica ulteriore che possa consentire, anche dopo l'entrata in funzione della Centrale nella nuova configurazione, di ridurre ulteriormente le emissioni degli ossidi di azoto verso il valore tendenziale di 30 mg/Nm³;
2. durante la marcia controllata devono essere effettuate misurazioni in continuo con l'indicazione di valori medi giornalieri e orari di cui al DM 21 dicembre 1995 e devono essere ottemperati gli adempimenti previsti dalla medesima norma inerenti il controllo continuo;

3. le tre stazioni di rilevamento della qualità dell'aria installate con il contributo del proponente, e attualmente gestite dal Comune di Celano, dovranno essere integrate, a carico del proponente stesso, con i dispositivi di misura di PM_{2,5}.
Dovrà inoltre essere valutata la posizione di tali centraline in relazione agli esiti dello Studio di Impatto Ambientale, e in particolare la loro significatività rispetto all'analisi delle ricadute al suolo effettuata nello Studio stesso e agli esiti delle misure effettuate, eventualmente provvedendo ad un loro riposizionamento, previo accordo con il Comune di Celano e con l'ARTA Abruzzo, oltre che verificando, nel contempo, la possibilità di inserire tali centraline nella rete di monitoraggio regionale.
In relazione ai predetti obiettivi, l'analisi dei dati acquisiti dalle centraline dovrà essere iniziata dal proponente con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di completamento dei lavori, allo scopo di consentire un confronto adeguato tra la situazione precedente e quella successiva all'intervento di potenziamento.
Le centraline dovranno essere mantenute operative per l'intero periodo di attività dell'impianto, con tutti i relativi oneri di funzionamento a carico del proponente, anche oltre gli 8 anni previsti dalla convenzione siglata con il Comune di Celano.
Inoltre, tutti i dati misurati e registrati dal proponente relativamente alle emissioni al camino dovranno essere resi disponibili direttamente alle locali Autorità di controllo in formato elettronico, preferibilmente in modalità on-line;
4. prima dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione il proponente dovrà effettuare una campagna di misure volte all'aggiornamento e alla verifica del rispetto dei valori di pressione sonora dichiarati in prossimità delle installazioni più critiche (edifici macchine, edificio caldaia, condensatore); tale campagna dovrà altresì verificare il rispetto dei limiti normativi in corrispondenza dei principali ricettori sensibili individuati nel SIA (in particolare, le abitazioni civili). Tutte le misure, da eseguirsi secondo le tecniche di rilevamento indicate dalla normativa e con attività di verifica e controllo demandata all'ARTA Abruzzo, saranno rese disponibili anche al Comune di Celano.
In caso di riscontro di valori eccedenti i limiti dettati dalle norme, si dovranno prevedere le ulteriori misure mitigative, intervenendo innanzitutto sulle sorgenti di emissione, e, in caso di necessità di installazione di barriere, privilegiando, ove possibile, l'uso di elementi fonoassorbenti naturali;
5. prima di procedere all'intervento di potenziamento il proponente dovrà acquisire, e conseguentemente osservare, il parere dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano-Volturno in relazione al rischio connesso a possibili fenomeni di esondazione, con particolare riferimento al canale Allacciante Settentrionale;
6. il proponente dovrà attuare tutte le misure di mitigazione riportate nel presente parere e comunque tutte quelle indicate nello Studio di Impatto Ambientale e nelle successive integrazioni, incluse in particolare quelle relative alla messa verde delle aree perimetrali e di quelle sul lato ovest, la cui verifica di ottemperanza è a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

7. la turbina a gas deve essere alimentata esclusivamente a gas naturale;
8. la ditta ha obbligo di adempiere a quanto disposto dall'art. 1, comma 36, della Legge 23 agosto 2004, n. 239.
9. Per quanto non espressamente previsto le verifiche di ottemperanza dovranno essere svolte a cura della Regione Abruzzo.

Art. 3

I lavori di potenziamento della centrale a ciclo combinato hanno inizio entro il primo semestre dell'anno 2005 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2005.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2006; l'impresa ne invierà preventiva informativa ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Abruzzo, alla Provincia di l'Aquila e al Comune di Celano.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio della sezione ripotenziata, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Abruzzo, alla Provincia di l'Aquila e al Comune di Celano.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a cura del Proponente, del presente provvedimento unitamente all'estratto del provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale di cui alle premesse.

Roma, li 15 DIC. 2004

IL DIRETTORE GENERALE
(prof. Sergio Garribba)

